



**REGOLAMENTO  
PER SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E  
ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECO-  
NOMICI DI QUALUNQUE GENERE A  
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E  
PRIVATI.**

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.333 del 29.06.1993, esecutiva.

Modificato con deliberazioni del :

- Commissario Straordinario n.848 del 25.09.1993,
- Commissario Straordinario n.325 del 22.06.1995 (nuovo testo allegato),
- Consiglio Comunale n.111 del 28.11.1996,
- Consiglio Comunale n.84 del 29.09.1997,
- Consiglio Comunale n.57 del 10.07.1998,
- Consiglio Comunale n.71 del 27.07.1998,
- Consiglio Comunale n. 9 del 17.02.1999,
- Consiglio Comunale n.18 del 18.03.1999,
- Consiglio Comunale n.16 del 13.02.2001,
- Consiglio Comunale n.67 del 30.09.2002,
- Consiglio Comunale n.58 del 09.08.2005,
- Consiglio Comunale n.34 del 04.05.2006
- Commissario Straordinario n.35 del 02.02.2009,
- Consiglio Comunale n. 51 del 02.08.2010, esecutive.

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento determina, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati .

#### **Art. 2 (Competenza, destinatari e durata)**

1. Spetta alla Giunta comunale, ai sensi dell'art.40, quinto comma, lett. l) dello Statuto comunale, deliberare l'attribuzione dei benefici previsti all'art.1.

2. Hanno titolo ad essere ammessi ai benefici di cui all'art.1:

a) le persone residenti e gli enti pubblici e privati aventi la sede nel Comune di San Remo;

b) le persone e gli enti pubblici e privati che svolgono la loro attività, principalmente, anche se non in modo esclusivo, a favore di cittadini singoli o associati, domiciliati nel Comune di San Remo, o la cui attività risulti comunque di particolare interesse per la popolazione e/o per la promozione dell'immagine della Città di San Remo.

3. I benefici di cui all'art.1 hanno durata non superiore ad un anno solare o scolastico.

## **CAPO II**

### **INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ENTI, ASSOCIAZIONI O PERSONE FISICHE**

#### **Art. 3 (Contributi o benefici ordinari - Destinatari e criteri)**

1. Salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo contributi o benefici "ordinari" sono quelli che possono essere concessi ad Enti ed Associazioni per la loro annuale attività istituzionale finalizzata al perseguimento di scopi culturali, artistici, turistici, sportivi, di difesa, tu-

tela e valorizzazione dell'ambiente, di rilevanza socio-sanitaria o di particolare interesse per la promozione dell'immagine della città, la valorizzazione e la custodia delle sue tradizioni, quale risulta dallo Statuto o dall'atto costitutivo e sulla base del bilancio preventivo annuale o del programma annuale deliberato dagli organi competenti.

2. Per ottenere i contributi o benefici ordinari di cui al primo comma, gli enti e le associazioni interessate devono presentare, entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo o beneficio, domanda al Sindaco compilata su apposito stampato conforme al modello fornito dal Comune, contenente:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale e numero del codice fiscale o partita IVA;
- b) descrizione dettagliata degli scopi dell'ente o associazione;
- c) l'ammontare del contributo richiesto;
- d) l'ammontare di contributi o benefici provenienti da qualsiasi altra fonte; da indicarsi nel bilancio preventivo di cui al successivo capoverso; la dichiarazione deve essere prodotta anche se negativa;
- e) sottoscrizione del Presidente o del legale rappresentante.

Alla domanda dovranno essere allegati: lo Statuto o l'atto costitutivo, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese, divise in ordinarie, straordinarie e pluriennali, nonché il programma annuale dell'attività istituzionale.

2 bis. Eventuali domande presentate dopo il suddetto termine potranno essere ammesse a beneficio solo dopo l'esame delle domande pervenute in termine e nell'ambito dei fondi di bilancio disponibili dopo le precedenti assegnazioni.

3. Ciascuna domanda sarà esaminata dall'ufficio competente per materia, il quale potrà, eventualmente, richiedere, a mezzo raccomandata A.R., documentazioni aggiuntive o note scritte di chiarimenti. In tal caso, l'Ente o Associazione interessata dovrà adempiere a quanto richiesto entro venti giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Non sono ammesse risposte verbali e la mancata risposta scritta nel termine perentorio assegnato equivarrà a rinuncia al contributo.

4. Ogni ufficio, sulla base dell'esame delle domande pervenute, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione della domanda di cui al comma 2 o dall'eventuale scadenza del termine ultimo assegnato per la integrazione della documentazione di cui al comma 3, invierà gli atti alla Giunta Comunale con motivate proposte in ordine alla ammissibilità o meno di ciascun contributo o beneficio ed alla quantificazione dello stesso secondo il procedimento indicato nel successivo comma 5, in modo che la Giunta stessa, esaminata l'intera casistica, possa tenerne conto in sede di formulazione del progetto di bilancio preventivo per l'anno seguente.

5. Per la determinazione dell'ammontare del contributo massimo da assegnare si applicherà il seguente procedimento:

**A) DEVONO CALCOLARSI I SEGUENTI TRE COEFFICIENTI:**

- a) coefficiente di priorità;
- b) coefficiente relativo al bilancio del richiedente (rapporto entrate /spese);
- c) coefficiente relativo all'ammontare del contributo richiesto rispetto alle spese previste in bilancio.

Ai fini del presente procedimento sono prese in considerazione:

- le sole entrate ordinarie di gestione risultanti dal bilancio preventivo del richiedente, escluso l'ammontare del contributo richiesto al Comune;
- le sole spese relative alla gestione ordinaria di competenza del bilancio (con esclusione degli oneri pluriennali);

**a) coefficiente di priorità:**

vengono attribuiti alle diverse attività i seguenti coefficienti:

- attività istituzionale finalizzata alla valorizzazione e promozione delle tradizioni locali : coeff. 1,20
- attività turistica : coeff. 1,00
- attività socio-sanitaria : coeff. 1,00
- attività di volontariato, di protezione civile e di tutela dell'ambiente : coeff. 0,90
- attività culturali e artistiche : coeff. 0,80
- attività sportive e del tempo libero : coeff. 0,70

**b) coefficiente relativo al bilancio del richiedente (rapporto entrate/spese):**

Tale coefficiente viene calcolato con la seguente formula:

$$b) = 1 - \frac{E}{S}$$

dove E = entrate  
S = spese

se  $E \leq S$

e può assumere valori compresi nell'intervallo fra 0 e 1

**c) Coefficiente relativo all'ammontare del contributo richiesto rispetto alle spese previste in bilancio**

Tale coefficiente viene calcolato con la seguente formula:

$$c) = 1 - \frac{C}{S}$$

dove C = ammontare del contributo richiesto  
S = spese

se  $C \leq S$

e può assumere valori compresi nell'intervallo fra 0 e 1

## **B) CALCOLO DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE**

Il coefficiente moltiplicatore è dato dalla media dei 3 coefficienti di cui alle lettere a), b) e c) della precedente lettera A), calcolati per ogni richiesta di contributo.

## **C) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DA ASSEGNARE**

La determinazione del contributo massimo da assegnare si ottiene moltiplicando il coefficiente moltiplicatore come determinato alla precedente lettera B) per l'ammontare del contributo richiesto.

6. Il provvedimento di assegnazione del contributo da parte della Giunta Comunale, da determinarsi entro il limite massimo calcolato ai sensi del precedente 5° comma e delle disponibilità del bilancio preventivo, dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di esecutività del bilancio stesso. Qualora alla data del 31 gennaio il Bilancio Comunale di Previsione non sia divenuto esecutivo, verrà data comunicazione al richiedente e si provvederà entro 30 giorni dall'esecutività del bilancio.

7. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati, anche in più soluzioni, dietro presentazione del rendiconto delle attività svolte, corredato dalle ricevute, fatture e pezze giustificative in regola ai fini fiscali. Nel rendiconto devono essere evidenziati anche i contributi o benefici di cui al comma 2, lett. d), che comporteranno la rideterminazione del contributo comunale nel caso i contributi o benefici stessi non fossero stati dichiarati nella domanda.

7 bis. Qualora dal rendiconto presentato ai sensi del precedente comma 7, risulti che il rapporto entrate/spese è inferiore agli importi previsti nel bilancio di previsione presentato con la domanda di contributo di cui al 2° comma, la misura del contributo sarà rideterminata con il procedimento di cui al precedente 5° comma.

7 ter. Entro trenta giorni dall'introito dell'intero ammontare del contributo o di quota dello stesso, devono essere trasmesse le ricevute, le quietanze delle fatture e pezze giustificative prodotte, se non già allegate al rendiconto presentato. Nel caso di mancata produzione della suddetta documentazione il soggetto inadempiente non sarà ammesso a contributo per l'anno successivo. Le quietanze devono essere di importo pari alle ricevute, fatture e pezze giustificative presentate.

8. L'erogazione di contributi agli enti pubblici e privati, alle associazioni operanti nel settore assistenziale e della protezione civile anche di volontariato sono disciplinate al successivo articolo 9.

9. Per i contributi inferiori a Euro 516,46 chiesti da Enti ed Associazioni, senza fini di lucro, si prescinde dalle formalità relative all'applicazione dei criteri di determinazione dell'ammontare del contributo e delle modalità di erogazione del contributo stesso che avverrà dietro presentazione di attestazione resa dal rappresentante legale, a termini dell'art.2 della legge 4.1.1968 n. 15, e successive modificazioni, che la spesa è stata effettuata.

#### **Art. 4**

#### **(Contributi o benefici straordinari ad enti, associazioni per manifestazioni varie non previste nel programma annuale dell'amministrazione comunale e per feste patronali).**

1. I contributi o benefici che non abbiano le caratteristiche identificate al primo comma dell'art.3 sono qualificati come "straordinari" e possono essere concessi ad Enti ed Associazioni per la loro attività istituzionale finalizzata alla realizzazione di manifestazioni aventi scopi culturali, artistici, turistici, sportivi, difesa tutela e valorizzazione dell'ambiente, di rilevanza socio-sanitaria o di particolare interesse per la promozione dell'immagine della città, la valorizzazione e la custodia delle sue tradizioni, quale risulta dallo Statuto e dall'atto costitutivo.

2. Per ottenere i contributi o benefici straordinari di cui al primo comma, gli enti e le associazioni interessate devono presentare:

A) domanda al Sindaco compilata su stampato conforme al modello fornito dal Comune, contenente:

- a - denominazione o ragione sociale;
- b - sede legale;
- c - numero di codice fiscale o partita IVA;
- d - dettagliata descrizione della manifestazione e relativa previsione di spesa;

- e - l'impegno a restituire l'eventuale somma ricevuta in anticipo ai sensi del successivo settimo comma nel caso di mancata effettuazione della manifestazione;
- B) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo e del bilancio di previsione. Sono esentati dall'obbligo di presentare lo statuto o l'atto costitutivo le parrocchie.
3. Per l'istruttoria delle istanze, l'assegnazione e l'erogazione del contributo si osservano rispettivamente le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 del precedente articolo 3.
4. Per la determinazione dell'importo del contributo, si applicano gli stessi criteri fissati al comma 5 del precedente art. 3. L'ammontare così determinato non può superare, comunque, la misura massima dell'ottanta per cento del costo della manifestazione.
5. Il contributo come sopra determinato verrà erogato dietro presentazione di rendiconto della manifestazione realizzata, documentato con ricevute, fatture e pezze giustificative in regola con le disposizioni fiscali.
5. bis Qualora dal rendiconto, presentato ai sensi del precedente comma 5, risulti che il rapporto entrate/spese è inferiore agli importi previsti nel bilancio di previsione presentato con la domanda di contributo di cui al 2° comma, la misura del contributo sarà rideterminata con il procedimento di cui al 5° comma del precedente art. 3.
5. ter Entro trenta giorni dall'introito dell'intero ammontare del contributo o di quota dello stesso devono essere trasmesse le ricevute, le quietanze delle fatture e pezze giustificative prodotte se non già allegate al rendiconto presentato. Nel caso di mancata produzione della suddetta documentazione il soggetto inadempiente non sarà ammesso a contributo per l'anno successivo. Le quietanze devono essere di importo pari alle ricevute, fatture e pezze giustificative presentate.
6. Il contributo per le feste patronali è concesso, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e prescindendo dai criteri fissati al precedente comma 4, nella misura massima del novanta per cento del relativo costo. Per la relativa erogazione si applica la stessa disciplina del precedente comma 5. Se l'importo del rendiconto è inferiore al costo preventivato, l'ammontare del contributo da erogare è ridotto proporzionalmente.

7. Eventuali acconti al fine di rendere possibile l'effettuazione della manifestazione possono essere erogati, sulla base della deliberazione di concessione del contributo, entro i limiti di un terzo dello stesso. Nel caso di mancata effettuazione della manifestazione le somme anticipate dovranno essere interamente restituite.

8. Qualora l'Ente o l'Associazione non provveda alla restituzione della somma non utilizzata, entro sessanta giorni dalla mancata manifestazione, la stessa verrà recuperata con la procedura prevista per la riscossione delle Imposte Dirette.

9. La somma da restituire comprende il capitale erogato e gli interessi legali dal momento del pagamento a quello della restituzione.

10. La mancata restituzione della somma anticipata comporta, comunque, l'esclusione dall'ammissione ad altri benefici da parte del Comune.

11. Per i contributi inferiori a Euro 516,46 chiesti da Enti ed Associazioni, senza fini di lucro, si prescinde dalle formalità relative all'applicazione dei criteri di determinazione dell'ammontare del contributo e delle modalità di erogazione del contributo stesso che avverrà dietro presentazione di attestazione resa dal rappresentante legale, a termini dell'art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15, e successive modifiche, che la spesa è stata effettuata.

#### **Art. 5**

#### **(Contributi o benefici straordinari ad enti ed associazioni per manifestazioni previste dal programma annuale approvato dalla amministrazione comunale).**

1. Possono essere concessi contributi per l'organizzazione delle manifestazioni inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio Comunale.

2. Per ottenere i contributi o benefici straordinari di cui al primo comma, i soggetti interessati devono presentare entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento:

A) domanda al Sindaco compilata su stampato conforme al modello fornito dal Comune, contenente:

a - denominazione o ragione sociale;

b - sede legale;

c - numero di codice fiscale o partita IVA;

d - dettagliata descrizione della manifestazione e relativa previsione di spesa;

B) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo.



3. Per l'istruttoria delle istanze si applica il procedimento di cui al comma 3 del precedente articolo 3.

4. Il contributo potrà essere assegnato nella misura massima del 70% del costo complessivo preventivato per le seguenti categorie di manifestazioni:

**A) RASSEGNE**

spettacoli teatrali, cinematografici e musicali;

**B) SPORT (gare, tornei, trofei, incontri)**

a carattere internazionale, nazionale, locale;

**C) MOSTRE ED ESPOSIZIONI**

a carattere internazionale, nazionale, locale;

5. Il contributo verrà erogato a manifestazione realizzata e dietro presentazione di rendiconto di competenza comprensivo dei proventi realizzati e dei costi sostenuti, documentato con ricevute, fatture e pezze giustificative in regola con le disposizioni fiscali. L'importo del contributo assegnato verrà ridotto in misura proporzionale alla minore somma risultante dal suddetto rendiconto presentato in sede consuntiva rispetto all'ammontare del costo preventivato della manifestazione;

6. L'importo del contributo da erogarsi sarà pari a quello determinato dalla Giunta Comunale se l'ammontare complessivo del suddetto rendiconto è pari o maggiore dell'importo del costo preventivato; se l'importo di tale rendiconto è inferiore all'importo del costo preventivato l'ammontare del contributo da erogarsi è ridotto proporzionalmente.

7. Potranno essere prese in considerazione istanze pervenute oltre i termini fissati su determinazione dell'Amministrazione Comunale qualora le stesse siano relative ad eventi di particolare interesse per la città sotto il profilo turistico.

**Art. 6**

**(Contributi straordinari per manifestazioni, attività e progetti)**

1. Contributi straordinari possono essere erogati per la realizzazione di opere destinate agli scopi di cui al comma 1 del precedente articolo 4. L'ammontare del contributo non potrà essere superiore al 90% della spesa ammessa.

2. Per ottenere i contributi straordinari di cui al 1° comma, gli interessati devono presentare:

A) domanda al Sindaco contenente:

- a) generalità, denominazione o ragione sociale;
- b) indirizzo o sede legale;
- c) numero di codice fiscale o partita IVA;

B) copia dello statuto o dell'atto costitutivo se ente, associazione, Società, ecc.;

C) atto unilaterale d'obbligo regolarmente trascritto, da cui risulti l'impegno a destinare l'opera realizzata ad uso pubblico per la seguente durata:

per dieci anni, decorrenti dall'erogazione del contributo per un importo non superiore al 15% della spesa ammessa;

per venti anni, decorrenti dall'erogazione del contributo, per un importo compreso tra il 15% ed il 30% della spesa ammessa;

per trenta anni, decorrenti dall'erogazione del contributo, per un importo compreso tra il 30% ed il 50% della spesa ammessa;

in perpetuo per un importo oltre il 50% della spesa ammessa;

D) elaborati di progetto (relazione illustrativa, stima dei lavori, computo metrico, elaborati grafici, ecc.).

3. L'erogazione del contributo è subordinato alla presentazione, a cura e spese del soggetto beneficiario, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori redatto da tecnico abilitato.

**Art. 7**

**ABROGATO**

**Art. 7 bis**

**ABROGATO**

**Art. 8**  
**(Concessione gratuita di beni comunali)**

1. I beni comunali (strutture, spazi e beni immobili) possono essere concessi in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed a soggetti privati per la organizzazione e la realizzazione, senza scopo di lucro, di manifestazioni e/o di attività a carattere culturale, artistico, turistico, sportivo, assistenziale, filantropico, patriottico, sindacale, politico e nel campo della protezione civile.
2. La concessione dei beni di cui al 1<sup>a</sup> comma, con esclusione delle sale destinate a riunioni di rappresentanza e culturali, avverrà solo previo versamento di cauzione nella misura che verrà determinata annualmente, con riferimento alla natura del bene concesso e della durata stessa della concessione, dal dirigente dell'Ufficio competente.
3. Per la concessione dei beni di cui al comma 1, potrà essere richiesto il pagamento delle spese di gestione degli spazi e delle strutture, anche mobili.
4. Il concessionario dovrà rilasciare dichiarazione che manlevi a priori il Comune da ogni danno a persone e cose o molestia comunque derivanti dalla concessione stessa.

**Art. 9**  
**(Contributi ad enti ed associazioni assistenziali e di protezione civile)**

1. Agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni operanti nel settore assistenziale e della protezione civile - anche di volontariato, che svolgono la loro attività sul territorio comunale, possono essere erogati contributi per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. La ripartizione dei fondi disponibili è effettuata con provvedimento della Giunta Comunale, su istanza degli interessati, con riferimento alle attività e/o al numero di ore prestate e agli utenti serviti dagli enti di cui al comma 1. Per i termini e le modalità di presentazione delle relative domande trova applicazione l'articolo 3, commi 2, 2 bis e 3. L'Ufficio competente deve, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione della domanda di cui al comma 2 del precedente art. 3 o dall'eventuale scadenza del termine ultimo assegnato per la integrazione della documentazione di cui al comma 3 del precedente art. 3, inviare gli atti alla Giunta Comunale.
3. In casi motivati da indicarsi nella domanda di concessione del contributo, possono essere erogati acconti, sulla base della delibera-

zione di concessione del contributo ed entro i limiti massimi di due terzi dello stesso.

4. Nel caso di mancato esercizio o cessazione dell'attività e per qualsiasi causa, le somme anticipate dovranno essere restituite per la parte non utilizzata, e tale impegno dovrà formare oggetto di apposita dichiarazione da rilasciarsi prima dell'assegnazione del contributo.

5. Per la quota utilizzata dovrà essere presentato rendiconto documentato con ricevute, fatture e pezze giustificative in regola con le disposizioni fiscali.

5-bis. Entro trenta giorni dall'introito dell'intero ammontare del contributo o di quota dello stesso, devono essere trasmesse le ricevute, le quietanze delle fatture e pezze giustificative prodotte se non già allegate al rendiconto presentato. Nel caso di mancata produzione della suddetta documentazione il soggetto inadempiente non sarà ammesso a contributo per l'anno successivo. Le quietanze devono essere di importo pari alle ricevute, fatture e pezze giustificative presentate.

6. Qualora l'Ente o l'Associazione non provveda alla restituzione della somma non utilizzata, entro novanta giorni dal mancato servizio o cessazione della attività, la stessa verrà recuperata con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette.

7. La somma da restituire comprende il capitale erogato e gli interessi legali dal momento del pagamento a quello della restituzione.

8. La mancata restituzione della somma anticipata comporta, comunque, l'esclusione dell'ammissione ad altri benefici da parte del Comune.

9. Per i contributi inferiori a Euro 516,46 chiesti da Enti ed Associazioni, senza fini di lucro, si prescinde dalle formalità relative all'applicazione dei criteri di determinazione dell'ammontare del contributo e delle modalità di erogazione del contributo stesso che avverrà dietro presentazione di attestazione resa dal rappresentante legale, a termini dell'art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15 e successive modifiche, che la spesa è stata effettuata.

**Art. 10**  
**(Contributi ad enti e associazioni religiose)**

1. In aggiunta alle devoluzioni dei contributi di cui all'articolo 5 della L.R. 24 gennaio 1985 n. 4, possono essere concessi contributi alle Parrocchie del Comune di culto cattolico ed anche alle Chiese di confessioni religiose diverse dalla cattolica i cui rapporti con lo Stato italiano siano regolati per legge, per interventi per la manutenzione straordinaria, di restauro conservativo, il recupero e la ristrutturazione dei luoghi aperti al culto e loro pertinenze, anche se destinati a centri di aggregazioni giovanili o di carattere socio-educativo.

2. La domanda di contributo dovrà contenere:

- a) denominazione dell'Ente o dell'associazione, sede legale e numero del codice fiscale o partita IVA;
- b) ammontare del contributo richiesto;
- c) ammontare dei contributi e benefici provenienti da qualsiasi altra fonte o la dichiarazione che non ne è destinatario;
- d) sottoscrizione del legale rappresentante;

alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione a firma di tecnico qualificato:

- a) relazione tecnica;
- b) stima dei lavori.

3. I contributi sono erogati tenendo conto della rilevanza e della urgenza delle iniziative intraprese dagli organismi religiosi e della loro assestibilità.

3-bis. Ogni ufficio, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 2 o dall'eventuale scadenza del termine ultimo assegnato per la integrazione della documentazione di cui al comma 3 dell'art. 3, invierà gli atti alla Giunta Comunale con motivate proposte in ordine alla ammissibilità o meno di ciascun contributo o beneficio ed alla quantificazione dello stesso.

3-ter. Per l'assegnazione del contributo si osservano le modalità di cui al comma 6 del precedente articolo 3.

4. L'erogazione è subordinata alla presentazione di rendiconto dettagliato delle spese sostenute, documentate con ricevute, fatture e pezze giustificative in regola con le disposizioni fiscali.

5. Entro trenta giorni dall'introito dell'intero ammontare del contributo o di quota dello stesso, devono essere trasmesse le ricevute, le quietanze delle fatture e pezze giustificative prodotte se non già allegate al rendiconto presentato. Nel caso di mancata produzione della suddetta

documentazione il soggetto inadempiente non sarà ammesso a contributo per l'anno successivo. Le quietanze devono essere di importo pari alle ricevute, fatture e pezze giustificative presentate.

6. Per i contributi inferiori a Euro 516,46, si prescinde dalle formalità relative all'applicazione dei criteri di determinazione dell'ammontare del contributo e delle modalità di erogazione del contributo stesso che avverrà dietro presentazione di attestazione resa dal rappresentante legale, a termini dell'art.2 della legge 4.1.1968 n. 15 e successive modifiche, che la spesa è stata effettuata.

### **CAPO III**

#### **BENEFICI ASSISTENZIALI**

### **ABROGATO**

### **CAPO IV**

#### **CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARTIGIANATO LOCALE**

### **ABROGATO**

### **CAPO IV bis**

#### **CONTRIBUTI A FAVORE DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI DI SERVIZIO NEL CENTRO STORICO "PIGNA"**

### **Art. 35 bis**

1. A coloro che intraprendono attività commerciali o artigianali di servizio negli edifici ubicati nel centro storico "Pigna" di San Remo, situati all'interno del perimetro individuato come area di recupero dalla tav. 2 di progetto di Piano Particolareggiato di cui alla deliberazione consiliare n. 292 del 1982, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura non superiore al 40% per l'acquisto o il recupero dell'immobile in cui dovrà essere svolta l'attività commerciale o artigianale di servizi;

2. La domanda di contributo dovrà contenere:
- a) denominazione o ragione sociale, sede legale e numero di partita IVA;
  - b) numero e data di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Ditte della Camera di Commercio;
  - c) la descrizione delle opere e delle iniziative per le quali si richiede il contributo, nonché l'importo del relativo investimento;
  - d) le fonti di copertura della parte di spesa non ammessa a contributo.
3. Alla domanda devono essere allegati:
- a) compromessi di vendita, rogiti notarili, contratti;
  - b) dichiarazione di impegno a comunicare il verificarsi degli eventi di cui alle lettere a), b), c) del 2° comma dell'art.34 nei tempi dallo stesso indicati;
  - c) impegno ad esibire tutte le fatture relative ai lavori prima della liquidazione del contributo.
4. Il contributo è revocato nei casi e con la procedura di cui al precedente articolo 34.

#### **CAPO IV ter**

#### **CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FRONTE DI INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA.**

### **ABROGATO**

#### **CAPO V**

#### **CONTRIBUTI PER STRADE VICINALI NON SOGGETTE AD USO PUBBLICO E INTERVENTI NEI SETTORI DELLA VIABILITA', ECOLOGIA E PER IMMOBILI DEL CENTRO STORICO**

**Art. 36**  
**(Interventi facoltativi per strade vicinali**  
**non soggette ad uso pubblico)**

1. Per le strade vicinali non soggette ad uso pubblico, il concorso del Comune è facoltativo e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa.
2. La domanda, da presentarsi a cura degli utenti o del Presidente del Consorzio, ove costituito, dovrà contenere:
  - a) cognome e nome, indirizzi e codici fiscali dei singoli utenti;
  - b) sede legale e numero del codice fiscale o partita IVA del consorzio, se costituito;
  - c) l'ammontare del contributo richiesto;
3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, a firma di tecnico qualificato:
  - a) relazione tecnica;
  - b) stima dei lavori;
4. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Per contributi di importo non superiore a Euro 2.582,28 si prescinde dall'obbligo di presentazione della perizia giurata.

**Art. 37**  
**(Contributi finanziari nei settori della Viabilità e dell'Ecologia)**

1. Contributi possono essere concessi anche in deroga al requisito della residenza o della sede di cui all'art.2, comma 2, del regolamento nei seguenti casi:

A) Interventi nel settore della viabilità:

- a1 allargamenti stradali comprendenti costruzione di muri di sostegno e di controriva;
- a2 ricostruzione tratti di muri di sostegno;
- a3 realizzazione di difese e canalizzazioni di acque bianche e pozzetti di raccolta;
- a4 costruzione o risanamento di tratti di cunette;
- a5 pavimentazione stradale;
- a6 interventi di pulizia stradale;
- a7 interventi per la realizzazione di protezione stradale;
- a8 costruzione di ponticelli per attraversamento di torrenti o rii.



a9 interventi di ricostruzione di muri di proprietà comunale le cui condizioni di staticità costituiscono grave pericolo di danno alla proprietà di terzi.

B) Interventi nel settore dell'ecologia:

b1. realizzazione di tratti di collettori fognari da proprietà privata sino a collettore comunale.

b2. realizzazione di impianti di sollevamento e/o di depurazione collettivi;

2. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 50% calcolato sull'importo della stima dei lavori, comprensiva anche delle eventuali spese tecniche, presentata unitamente alla domanda e ad un progetto di massima, obbligatoriamente corredato di relazione tecnica e documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, asseverata da tecnico abilitato.

La misura massima del 50% può essere elevata fino al 90% per gli interventi di cui alla lettera Aa9.

Dovrà essere data priorità a lavori che prevedano il controllo e la canalizzazione delle acque meteoriche e bianche;

3. La concessione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che i lavori vengano eseguiti in conformità alle norme insindacabili del Servizio competente, che dovrà accertare la regolarità della esecuzione anche sotto l'aspetto dell'entità della spesa sostenuta;
- b) che a lavori ultimati venga consentito l'uso pubblico delle opere eseguite;
- c) che venga comunicato, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo della ditta esecutrice e del suo responsabile tecnico;

4. Il contributo, assegnato preliminarmente sull'importo della stima dei lavori, verrà erogato - tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta - su proposta del servizio competente a lavori eseguiti a perfetta regola d'arte come attestato da perizia tecnico-estimativa asseverata da tecnico abilitato, (completata da documentazione fotografica attestante le opere eseguite conformemente al progetto presentato). Per contributi di importo non superiore a € 2.500 si prescinde dall'obbligo di presentazione della perizia giurata.

**Art. 38**

**(Contributi per interventi nel centro storico)**

1. Anche in deroga al requisito della residenza o della sede di cui all'art.2, comma 2, del regolamento, per la tinteggiatura ed il restauro delle facciate dei Centri Storici inseriti nella zona 1 del Regolamento Comunale di Arredo Urbano (zona edificata prima del 1800), possono es-

sere concessi contributi fino al 40% della spesa da sostenere. La percentuale del contributo è calcolata sull'importo della stima dei lavori comprensiva delle spese tecniche presentata dal privato contestualmente all'istanza.

2. Il contributo di cui al primo comma può essere elevato fino al 75%:

a) per gli immobili vincolati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ai sensi della legge 1089/1939, subordinatamente alla presentazione del decreto di vincolo.

b) per gli immobili ubicati nel centro storico "Pigna" di San Remo situati all'interno del perimetro individuato come area di recupero dalla tavola 2 del progetto di Piano Particolareggiato di cui alla deliberazione consiliare n. 292 del 1982;

3. Il contributo, assegnato sull'importo della stima dei lavori comprensiva delle spese tecniche verrà erogato su proposta della Ripartizione competente:

- per il 30% a presentazione della denuncia di inizio lavori, accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- per il restante 70% a lavori eseguiti a perfetta regola d'arte e dietro presentazione di perizia giurata redatta da tecnico abilitato.

3 bis. Per importi di contributo superiori a Euro 25.822,84 dovrà essere prodotta, oltre alla perizia giurata:

- nominativo della Ditta esecutrice dei lavori e degli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio;
- nominativo del responsabile tecnico della Ditta stessa;
- nominativo del Direttore dei lavori;
- copia delle fatture relative all'intero importo su cui è stato calcolato il contributo.

4. Per gli immobili di cui al precedente secondo comma lett. b), possono essere assegnati contributi nella misura massima del 50% anche per le opere di allacciamento delle abitazioni all'erogazione dell'acqua potabile in pressione. Il contributo non può essere richiesto per i fabbricati prospicienti le vie già servite dalla rete di acqua in pressione. Per la concessione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 del precedente art. 37.

#### **Art. 38 bis**

##### **(Contributo per opere di risanamento dei servizi igienici)**

1. A coloro che eseguono opere di risanamento dei servizi igienici non rispondenti ai requisiti previsti dall'art.39 del vigente Regolamento

Edilizio può essere concesso un contributo del 50% del preventivo dei lavori, con un tetto massimo di Euro 1.549,37 per ogni unità abitativa.

2. Il contributo è subordinato alle seguenti condizioni:

- l'alloggio deve trovarsi all'interno del perimetro individuato come Zona 1 Antica (antecedente al 1843) del piano dell'Arredo Urbano approvato con deliberazione c.c. n. 31 del 1992;
- l'alloggio deve trovarsi in proprietà del richiedente;
- le opere devono essere eseguite in conformità alle norme edilizie

3. L'erogazione del contributo è subordinata a:

- verifica dei lavori eseguiti da parte del Servizio Recupero Centri Storici;
- presentazione delle fatture relative ai lavori eseguiti;
- sottoscrizione di impegno a:
  - a) adibire l'alloggio ad abitazione propria ovvero del coniuge, di ascendenti o discendenti;
  - b) concedere in locazione l'immobile ad uso abitativo residenziale primario a persone residenti da almeno un anno a Sanremo.

4. In entrambi i casi l'impegno dovrà essere mantenuto per almeno tre anni dall'erogazione del contributo e la destinazione dovrà essere assicurata entro 6 mesi dall'erogazione, pena la decadenza del contributo.

5. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione fotografica relativa allo stato di fatto.

### **Art. 39 (Contributi ex legislazione regionale)**

1. I contributi previsti da leggi regionali sono erogati secondo quanto previsto dalle leggi stesse.

## **CAPO VI**

### **CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA SCUOLA**

## **ABROGATO**

## **CAPO VII**

### **ALBO DEI BENEFICIARI**

#### **Art. 49 (Istituzione e tenuta)**

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo, vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al primo comma, liquidati con mandati di data posteriore al 1 gennaio 1992.
3. L'albo, a decorrere dall'anno 1993, viene aggiornato in riferimento ai singoli esercizi finanziari e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. L'albo deve contenere:
  - a) per le persone fisiche:
    - a1) generalità complete del beneficiario, indirizzo e codice fiscale
    - a2) somma erogata
    - a3) disposizione di legge o di regolamenti giustificanti l'intervento;
  - b) per ciascun Ente o Associazione pubblica o privata od altri Organismi iscritti nell'albo, sono indicati:
    - b1) denominazione sede legale, codice fiscale o partita IVA;
    - b2) somma erogata;
    - b3) disposizioni di legge o di regolamenti giustificanti l'intervento;
2. Sono escluse dall'inserzione nell'albo:
  - a) le provvidenze erogate in favore del proprio personale a qualsiasi titolo in connessione con il rapporto di lavoro dipendente (sussidi, pensioni, equo indennizzo ecc.);
  - b) le erogazioni corrisposte in via generalizzata in forza di legge a titolo di previdenza e assistenza sociale.

3. La redazione dell'albo di cui trattasi è costituita dagli elenchi licenziati dal C.E.D., predisposti sulla base dei mandati di pagamento emessi dalla Civica Ragioneria.

**Art. 50**  
**(Pubblicità e consultazione)**

1. L'albo è Pubblicato per due mesi all'albo pretorio, e della pubblicazione è dato avviso, con appositi manifesti, ai cittadini a cui è assicurata la massima possibilità di accesso e pubblicità.

**CAPO VIII**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 51**  
**(Responsabile del procedimento)**

1. Ai fini dell'istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento e della erogazione dei contributi, dei vantaggi e dei benefici, il dirigente la Ripartizione interessato nomina per ciascuna richiesta il responsabile del procedimento.

2. La Ripartizione competente, il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti, sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali i provvedimenti finali sono destinati a produrre effetti diretti.

## **SOMMARIO**

### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI**

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Competenza, destinatari e durata**

### **CAPO II**

#### **INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ENTI, ASSOCIAZIONI O PERSONE FISICHE**

- Art. 3 Contributi o benefici ordinari - Destinatari e criteri**
- Art. 4 Contributi o benefici straordinari ad enti, associazioni per manifestazioni varie non previste nel programma annuale dell'amministrazione comunale e per feste patronali.**
- Art. 5 Contributi o benefici straordinari ad enti ed associazioni per manifestazioni previste dal programma annuale approvato dalla amministrazione comunale.**
- Art. 6 Contributi straordinari per manifestazioni, attività e progetti**
- Art. 7 Contributi ordinari ad associazioni o consorzi sportivi -ABROGATO**
- Art.7bis Contributi straordinari ad associazioni o consorzi sportivi -ABROGATO**
- Art. 8 Concessione gratuita di beni comunali**
- Art. 9 Contributi ad enti ed associazioni assistenziali e di protezione civile**
- Art. 10 Contributi ad enti e associazioni religiose**

### **CAPO III**

#### **BENEFICI ASSISTENZIALI - ABROGATO**

- Art. 11 Interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno - ABROGATO**
- Art. 12 Criteri per l'effettuazione dell'intervento - ABROGATO**
- Art. 13 Procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica - ABROGATO**
- Art. 14 Istruttoria - ABROGATO**
- Art. 15 Motivi di esclusione - ABROGATO**
- Art. 16 Comunicazioni - Verifiche – Controlli - ABROGATO**
- Art. 17 Intervento straordinario - ABROGATO**
- Art. 18 Interventi per ricovero di soggetti in condizione di bisogno - ABROGATO**
- Art. 19 Aveni diritto - ABROGATO**
- Art. 20 Motivi di esclusione - ABROGATO**
- Art. 21 Tipologia e modalità dell'intervento - ABROGATO**
- Art. 22 Partecipazione alle spese da parte dei parenti obbligati agli alimenti - ABROGATO**
- Art. 23 Compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi erogati dai servizi sociali - ABROGATO**
- Art. 24 Assistenza domiciliare e mensa comunale - ABROGATO**
- Art. 25 Soggiorni estivi - ABROGATO**

- Art. 26 Criteri per accedere al servizio - ABROGATO  
 Art. 27 Trasporto disabili - ABROGATO  
 Art. 27bis Modalità per l'usufruzione del servizio di telesoccorso - ABROGATO  
 Art. 28 Iniziative sociali per il tempo libero organizzate dal Comune di Sanremo - ABROGATO  
 Art. 29 Gratuità sui trasporti urbani - ABROGATO  
 Art. 30 Compartecipazione degli utenti al costo del servizio asili nido - ABROGATO

#### CAPO IV

##### CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARTIGIANATO LOCALE - ABROGATO

- Art. 31 Contributi ad imprese artigiane ABROGATO  
 Art. 32 Massimali e limiti di eventuali aggiunte ABROGATO  
 Art. 33 Domande ed istruttoria delle pratiche ABROGATO  
 Art. 34 Revoca del contributo ABROGATO  
 Art. 35 Norma transitoria ABROGATO

#### CAPO IV bis

##### CONTRIBUTI A FAVORE DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI DI SERVIZIO NEL CENTRO STORICO "PIGNA"

- Art. 35 bis

#### CAPO IV ter

##### CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FRONTE DI INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA - ABROGATO

- |                  |                            |          |
|------------------|----------------------------|----------|
| Art.35 ter       | Finalità                   | ABROGATO |
| Art.35 quater    | Tipologia degli interventi | ABROGATO |
| Art.35 quinquies | Iniziative ammesse         | ABROGATO |
| Art.35 sexies    | Soggetti destinatari       | ABROGATO |
| Art.35 septies   | Misura del contributo      | ABROGATO |
| Art.35 octies    | Concessione del contributo | ABROGATO |

#### CAPO V

##### CONTRIBUTI PER STRADE VICINALI NON SOGGETTE AD USO PUBBLICO E INTERVENTI NEI SETTORI DELLA VIABILITA', ECOLOGIA E PER IMMOBILI DEL CENTRO STORICO

- Art. 36 Interventi facoltativi per strade vicinali non soggette ad uso pubblico  
 Art. 37 Contributi finanziari nei settori della Viabilità e dell'Ecologia  
 Art. 38 Contributi per interventi nel centro storico  
 Art. 38 bis Contributo per opere di risanamento dei servizi igienici  
 Art. 39 Contributi ex legislazione regionale

## **CAPO VI**

### **CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA SCUOLA - ABROGATO**

**Art. 40 Destinatari – ABROGATO**

**Art. 41 Trasporto scolastico - ABROGATO**

**Art. 42 Mense e convitti annessi agli istituti superiori - ABROGATO**

**Art. 43 Contributi per acquisto libri di testo e materiale didattico - ABROGATO**

**Art. 44 Interventi per alunni minorati fisici psichici e sensoriali - ABROGATO**

**Art. 45 Assegni di studio - ABROGATO**

**Art. 46 Compartecipazione degli utenti al costo del servizio mensa scolastica - ABROGATO**

**Art. 47 Contributi finanziari alle scuole non statali - ABROGATO**

**Art. 48 Contributi straordinari a favore delle scuole statali e non statali e dei centri di formazione professionale - ABROGATO**

## **CAPO VII**

### **ALBO DEI BENEFICIARI**

**Art. 49 Istituzione e tenuta**

**Art. 50 Pubblicità e consultazione**

## **CAPO VIII**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 51 Responsabile del procedimento**